

R.G. 3583/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 promossa da:

, in persona della curatrice dott.ssa Adele Martinelli, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Amorese

ATTORE

contro

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
l'avv. Manuela Fiore;

CONVENUTO

nonché contro

CONVENUTI CONTUMACI

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2024.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 281 decies c.p.c.* il _____ conveniva in giudizio
, _____ e _____, esponendo: che con sentenza del 3 giugno
2020 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della società _____; che dall'esame della



Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società _____, contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal fallimento e, più precisamente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il destinatario della domanda di accertamento dell'inefficacia del pagamento e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente percepita, non poteva che essere il creditore soddisfatto e non anche il soggetto che aveva effettuato il pagamento; e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, avendo la curatrice ingenerato in _____ il legittimo affidamento che alcuna ulteriore pretesa sarebbe stata avanzata contro di essa. Rilevava, altresì, la buona fede con cui _____ aveva disposto i pagamenti e l'infondatezza della domanda di revoca ex art. 67 l.fall.. Infine, in riconvenzionale e subordinata, promuoveva domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela per omessa tempestiva comunicazione a _____ del sopravvenuto fallimento di _____, nonché di condanna nei confronti di _____ e _____ al pagamento di tutte le somme che a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovesse essere tenuta a pagare al Fallimento. Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo: preliminarmente in rito, di differire la prima udienza onde consentire la citazione degli altri convenuti _____ e _____ per rispondere sulla domanda proposta contro di loro da _____ in via subordinata e condizionata; nel merito, nei confronti del fallimento ricorrente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di _____; in ogni caso, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal _____ contro _____; in via subordinata e condizionata, sempre nei confronti del Fallimento ricorrente, accertare e liquidare tutti i danni subiti da _____ in conseguenza del comportamento omissivo della curatela e per l'effetto condannare il Fallimento al risarcimento dei suddetti danni nella misura determinata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 20.112,55, disponendone la compensazione con le somme eventualmente dovute al Fallimento ricorrente; nei confronti di _____ e _____, in via condizionata all'accoglimento delle domande proposte dal Fallimento contro _____ condannare i medesimi, in via solidale tra loro, a tenere indenne e manlevare _____ di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione al Fallimento; sempre nei confronti dei predetti _____ in via gradata, condannare ciascuno di essi a restituire tutte le somme percepite da _____ in esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. fino alla concorrenza a carico di _____ dell'importo di € 45.745,42 e a carico di _____ dell'importo di € 14.592,26; oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite.





La domanda *ex art. 44 l.fall.* è fondata e come tale merita accoglimento.

Il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra pagamento eseguito in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. e fallimento del debitore assoggettato a pignoramento presso terzi non è contestato fra le parti: *«In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo»* (Cassazione civile, sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227).

pagina 4 di 8



60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, di per l'importo di
€ 45.745,42 e di per l'importo di € 14.592,26.

Risulta altresì provato che anche la terza pignorata in esecuzione dell'ordinanza di
assegnazione somme ha effettuato i pagamenti per € 11.000,00 in favore di , (con
versamento in data 26.06.2020 – cfr. doc. n. 7 fasc. ricorrente) e € 7.389,07 in favore di ,
(con versamento in data 26.06.2020 – doc. 8 fasc. ricorrente). La curatela ha raggiunto una definizione
bonaria della controversia con la società , che ha corrisposto la minore somma di
€9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti
delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e (e cioè € 5.616,54).

Pertanto, accertata l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.fall. dei predetti pagamenti effettuati dalla società
, deve essere pure disposta la condanna di a corrispondere al fallimento
l'importo di € 5.616,54 e di a restituire al fallimento l'importo di €
3.772,53.

Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni promossa da nei
confronti del curatore per omessa tempestiva comunicazione del sopravvenuto fallimento di .
Sul punto è sufficiente osservare che alcuna condotta antigiuridica è ascrivibile al curatore, il cui dovere di
comunicare il fallimento ai terzi è assolto con la sola pubblicazione della sentenza dichiarativa del
fallimento sul Registro Imprese.

Deve, infine, essere rimessa in istruttoria la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni
proposta in via subordinata e condiziona da nei confronti e , al
fine di consentire la *vocatio in ius* dei convenuti contumaci, conformemente al disposto di cui all'art. 292
c.p.c..

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono
gravare, in solido fra loro, su , e e si liquidano
ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, valore da € 52.001,00 a € 260.000,00), in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni
(di cui € 759,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo per iscrizione a ruolo) e € 8.433,00
per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la
fase decisionale) a favore del fallimento , oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..

p.q.m.



Il Tribunale di Bergamo, parzialmente definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe (Cass., S.U. 25 marzo 2011 n. 6993; negli stessi termini Cass. civ., S.U., 19 aprile 2021, n. 10242), ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accerta che i pagamenti effettuati dalla società _____ in favore di _____
e _____

(effettuati nelle date del 22 giugno 2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condanna la società _____ al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del fallimento _____ e, in solido con la stessa, _____ per l'importo di € 45.745,42 e _____ per l'importo di € 14.592,26;

- accerta che i pagamenti effettuati dalla società _____ in favore dei signori _____
e _____ in data _____

26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condanna _____ a corrispondere al fallimento _____ l'importo di € 5.616,54 e _____ a corrispondere al fallimento _____ l'importo di € 3.772,53;

- condanna _____, _____ e _____, in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni e € 8.433,00 per onorari a favore del fallimento _____, oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.;

- rimette in istruttoria la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni proposta in via subordinata e condizionata da _____ nei confronti _____ e _____, come da separato provvedimento.

Bergamo, 3 febbraio 2025

Il giudice
dott.ssa Angela Randazzo

